



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

**Prot. n.5300**

**ORDINANZA N.18 DEL 28 MAGGIO 2021**

**Oggetto: Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.**

**IL PRESIDENTE**

- VISTO l'art.32 della Costituzione;
- VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
- VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante *"Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali"*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art.32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020, prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 e, infine, al 31 luglio 2021;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art.4;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all'OCDPC n.630/2020;
- VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da covid-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante "*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*"; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n.27;
- VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*", convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal DL n.83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19*" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal DL n.83/2020 e dal D.L. n. 65/2021;
- VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19*", convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n.77;
- VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto e i relativi allegati;
- VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";
- VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 "*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta covid, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*", convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159;
- VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante: "*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

*sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176;*

- VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus covid-19", convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n.6;*
- VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";*
- VISTO il decreto legge 12 febbraio 2021, n.12, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19";*
- VISTO il decreto legge 23 febbraio 2021 n.15, recante: *"Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19";*
- VISTO il decreto legge 13 marzo 2021, n.30, recante *"Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";*
- VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n.44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da covid-19, in materia di vaccinazione Sars CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", per effetto del quale alle Regioni in zona gialla si applicano fino al 30 aprile 2021 le stesse misure della "zona arancione", disciplinate dal capo IV del DPCM 2 marzo 2021;
- VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n.52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID – 19";
- VISTO in particolare l'art.11 del sopra citato Decreto Legge che ha prorogato al 31 luglio 2021 i termini previsti dalle disposizioni legislative indicate nell'allegato n.2;
- VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021 che ha prorogato al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario;
- VISTO il decreto legge 30 aprile 2021, n.65 recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da covid-19";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante: *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da covid-19" e relativi allegati;*



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- RICHIAMATE** le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;
- RICHIAMATO** in particolare il contenuto della propria ordinanza n.5 del 5 marzo 2021, così come prorogata con ordinanze n.10 del 24 marzo 2021, n.12 del 06 aprile 2021, n.14 del 30 aprile 2021 e n.16 del 14 maggio 2021;
- CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- VISTE** le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 28 maggio 2021 e recepite con Ordinanza del Ministro della Salute in pari data;
- CONSIDERATO** che, sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste a livello nazionale una trasmissione diffusa del virus e pertanto deve essere assunta ogni misura di prevenzione e controllo necessaria;
- CONSIDERATO** che la Regione autonoma della Sardegna, al fine di contenere la circolazione del virus, ha avviato lo screening di massa contestualmente alla campagna vaccinale;
- RITENUTO** di dover adottare ogni misura utile ad evitare che lo svolgimento della campagna vaccinale possa essere pregiudicato dall'eventuale aumento dei contagi;
- RITENUTO** che le situazioni fin qui esposte integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus;
- CONSIDERATO** che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale;
- CONSIDERATO** che l'art.1, comma 4, del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 stabilisce che "Dal 1° maggio al 31 luglio 2021, i Presidenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n.19 del 2020;
- DATO ATTO** delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
- ATTESO** che rientri nelle competenze primarie della Regione autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione autonoma della Sardegna, anche in



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

qualità di Autorità sanitaria regionale, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;

- RICHIAMATO** l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n.159, secondo cui *"per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. La Regione, informando contestualmente il Ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della Salute, anche ampliative"*;
- RITENUTO** di dover prevedere un idoneo sistema di contenimento della circolazione del virus, a salvaguardia della salute dei cittadini sardi, che interessi indistintamente tutti i viaggiatori provenienti dall'estero e dal resto del territorio nazionale, nei quali la circolazione del virus è ancora significativa;
- VALUTATO** indispensabile, in funzione di contrasto al covid-19, disporre nei confronti di tutti i passeggeri che intendono fare ingresso nel territorio regionale ulteriori misure di prevenzione nelle more dell'avvio e messa a regime della piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all'art. 9 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 e all'art. 14, D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, interoperabili a livello nazionale ed europeo;
- VALUTATO** che in ragione della condizione insulare della Sardegna, della conseguente limitata quantità di punti di accesso e del dimensionamento del servizio sanitario regionale, che - per quanto potenziato in maniera considerevole nelle strutture e nei reparti specialmente dedicati alla cura delle patologie da covid-19 - non potrebbe fare fronte alla ripresa della diffusione virale con numeri esponenzialmente superiori alla propria capacità di erogazione di prestazioni, appare comunque necessario un sistema di controlli preventivo sugli arrivi al fine di filtrare ulteriormente la possibilità di nuova circolazione virale;
- RITENUTO** di dover confermare, con propria ordinanza, le necessarie misure di cautela volte a contenere l'esposizione al rischio di diffusione epidemiologica del virus Sars CoV-2 e delle sue varianti, conseguente alla mutata regolamentazione della circolazione delle persone da/per la Sardegna, a seguito dell'attivazione di nuovi collegamenti nei porti e aeroporti nazionali ed europei;
- RITENUTO** indispensabile, anche al fine di avere un monitoraggio puntuale dei luoghi di maggior presenza di arrivi per potenziare conseguentemente la rete territoriale di assistenza e le USCA in funzione di contrasto al COVID-19, confermare la registrazione dei passeggeri in ingresso in Sardegna, fino alla dichiarazione di conclusione dello stato di emergenza, mediante la piattaforma informatica



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

Sardegna Sicura, secondo le modalità rinvenibili sul sito istituzionale [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e sui principali *app-store* per sistemi operativi iOS e Android e comunque fino all'avvio e messa a regime della piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID – 19 di cui all'art.9 del D.L. n.52 del 22 aprile 2021 e all'art. 14, D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, interoperabili a livello nazionale ed europeo;

**RITENUTO** di dover adeguare alle ulteriori mutate condizioni epidemiologiche locali, le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini sardi per la prevenzione ed il contenimento della diffusione sul territorio della Regione Sardegna del covid-19, ai sensi dell'art.32 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità;

**ACQUISITI** i pareri dei Direttori generali della Presidenza, della Protezione Civile, della Innovazione e Sicurezza IT, della Sanità e dei Trasporti;

**ORDINA**

**ART.1)** L'ordinanza n.5 del 5 marzo 2021, già prorogata con ordinanze n.10 del 24 marzo 2021, n.12 del 6 aprile 2021, n.14 del 30 aprile 2021 e n.16 del 14 maggio 2021, è ulteriormente prorogata fino al 15 giugno 2021, salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus.

**ART.2)** L'art.4 dell'ordinanza n. 5 del 5 marzo 2021 è così sostituito:

Attraverso la piattaforma di cui all'articolo 1, i passeggeri, che non siano ancora in possesso della certificazione verde di cui articoli 2 e 9 del D.L. 52/2021 e dall'articolo 14 del D.L. 65/2021, possono dare atto:

- a) dell'avvenuta vaccinazione. Per avvenuta vaccinazione si intende il numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per il soggetto interessato o per il tipo di vaccino somministrato così come previsto dall'articolo 9, comma 3 del D.L. 52/2021. Detta certificazione ha validità di 9 mesi dalla somministrazione della seconda dose;
- b) che sono trascorsi 15 giorni dalla somministrazione della prima dose del vaccino, così come previsto dall'articolo 14, comma 2, del D.L. 65/2021. Detta certificazione è valida fino alla somministrazione della seconda dose prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- c) dell'avvenuta guarigione dall'infezione SARS-COV-2, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, così come disposto dall'articolo 9, comma 2 del D.L. 52/2021. La certificazione ha durata di 6 mesi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

IL PRESIDENTE

- d) della sottoposizione all'esame diagnostico molecolare del tampone rino-faringeo per covid-19 e/o sottoposizione all'esame del tampone antigenico, con esito negativo eseguito non oltre le 48 ore dalla partenza, con esclusione dei minori di anni 2.

I certificati di cui alle lettere a), e c) del presente articolo devono essere rilasciati nella forma prevista dall'articolo 9 del D.L. 52/2021.

Il certificato di cui alla lettera b) del presente articolo deve essere rilasciato nella forma prevista dall'articolo 14 del D.L. 65/2021.

ART 3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, con riferimento agli ingressi nella regione Sardegna, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati, in combinato disposto con il D.L. n.52 del 22 aprile 2021 e il D.L. n. 65 del 18 maggio 2021.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e art.2 del DL n.33 del 16 maggio 2020 convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n.74).

La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della salute, agli Amministratori delle Province del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, all'Autorità del Sistema portuale del mare di Sardegna, alle Compagnie marittime aeree interessate, alle società di gestione aeroportuale ed agli altri soggetti interessati.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Christian Solinas